

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di ampliamento della cava di ghiaia esistente in Località “*La Presina*” nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH).
Ditta richiedente: ECO Stone S.r.l. (ex Società Meridionale Inerti S.r.l.)
Procedura P.A.U.R. – Codice Pratica 24/0149413
Autorizzazione all’ampliamento della cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DI8/11 del 03/02/2014” il Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive ha autorizzato la Ditta Società Meridionale Inerti S.r.l. all’ampliamento della cava di ghiaia in Località “*La Presina*” nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH), individuata in Catasto al Foglio n. 7, Particelle nn.22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38p, 39, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 98, 137, 138, 139, 261, 265, 313, 314, 315, in ampliamento all’autorizzazione originaria rilasciata con Provvedimento n.580/1994 a seguito del Giudizio CCR-VIA n.1259 del 26/05/2009, favorevole con condizioni ambientali;
- con Determinazione dirigenziale n.222 del 09/06/2025 , il Servizio DPC025, ai sensi dell’art.18 della L.R. 54/1983 s.m.i., la Ditta ECO Stone S.r.l. “*al subingresso alla coltivazione della cava di ghiaia in Località “La Presina” nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH), individuata in Catasto al Foglio n. 7, Particelle nn.22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38p, 39, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 98, 137, 138, 139, 261, 265, 313, 314, 315*”;

VISTA l’istanza volta all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

n. 0149413/24 del 10/04/2024 presentata dalla ex Società Meridionale Inerti S.r.l. (attuale ECO Stone S.r.l.) al Servizio regionale DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali - ai sensi dell'art.27-bis del D.lgs 152/2006 s.m.i., relativa al progetto di “*Ampliamento della cava esistente - cava di ghiaia in località “La Presina” – Comune di Santa Maria Imbaro (CH)*”, individuata in Catasto terreni dalle Particelle nn.26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 79, 80, 81, 82, 83, 121, 122, 123, 137, 138, 215, 261, 313, 314, 315, 411, 412, 2022, 4028, 4039, 4041, 4043 del Foglio di mappa n.7, tenuto conto che le Particelle nn.22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38p, 39, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 98, 137, 138, 139, 261, 265, 313, 314, 315 sono state autorizzate con la richiamata Determinazione DI8/11 del 03/02/ 2014;

RICHIAMATI:

- il Giudizio del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA) n.4357 del 26/09/2024, che ha espresso parere di rinvio con richiesta di documentazione integrativa;
- il Giudizio del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA) n.4543 del 17/04/2025, che ha espresso parere di rinvio con richiesta di ulteriore documentazione integrativa;
- il Giudizio del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA) n.4607 del 26/06/2025, che ha espresso parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale relativa al succitato progetto, con condizioni ambientali;
- il Giudizio del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA) n.4679 del 18/09/2025, che ha disposto la diffida, ai sensi dell'art. 29 comma 2 lett. b) del D.Lgs 152/2006 s.m.i., con contestuale sospensione dell'attività, a valle del verbale redatto dal Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano (rif.to nota prot. n. 345642 del 31/08/2025) dal quale è emerso che sono state rilevate difformità rispetto al progetto autorizzato con Giudizio n.1259 del 26.05.2009;
- la visita ispettiva effettuata presso l'area di cava in data 03/12/2025 convocata dal Nucleo Carabinieri Forestale competente per territorio a cui hanno preso parte i rappresentanti dei Servizi regionali Valutazioni Ambientali e Politica Energetica e Risorse del Territorio, nonché di ARPA Abruzzo, al fine di adempiere alle attività operative di controllo e disporre gli approfondimenti tecnici ritenuti necessari;
- il Giudizio del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA) n.4848 del 12/02/2026, che ha espresso il parere di superamento della diffida impartita con Giudizio n.4679/2025, comminando una sanzione amministrativa di importo pari a Euro 40.000, alla luce del richiamato sopralluogo del 03/12/2025;

PRESSO ATTO:

- a. dell'autorizzazione n. 6/2024 del 20/06/2024 rilasciata dal Comune di Santa Maria Imbaro ai fini del Vincolo Idrogeologico e acquisita al protocollo regionale n. 0254524 del 20/06/2024;
- b. del parere urbanistico favorevole rilasciato dal Comune di Santa Maria Imbaro con nota n. 314013 del 31/07/2024;

- c. della nota Prot. n.0312974/25 del 30/07/2024 con cui Il Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi della Regione, avendo accertato la presenza di un'area indicata negli elaborati tecnici quale "*boscaglia rada*" in corrispondenza delle Particelle nn. 39-82-83 del Foglio 7, ha comunicato il divieto di effettuarne la riduzione di superficie o la trasformazione in altra destinazione d'uso (art. 31 della L.R.3/2014) se non per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico;
- d. della nota Prot. n.0303181/25 del 21/07/2025 con cui lo stesso Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi della Regione, avendo preso atto che l'ampliamento, riportato su base catastale negli allegati tecnici, ricade in terreni agricoli interessati da vigneto e oliveto e *non interessa aree boscate*, ha comunicato "*che non si rilevano materie di competenza attribuibili a questo Servizio riguardo il procedimento in essere*";
- e. della nota Prot. n.83175/2025 del 31/07/2025 con cui il Dipartimento ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti ha espresso il parere igienico-sanitario favorevole in quanto "*non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'ampliamento della cava esistente – Cava di ghiaia in Località La Prestina, ubicata in Comune di Santa Maria Imbaro (CH)*" nel rispetto delle prescrizioni ivi imposte;
- f. della Convenzione stipulata ai sensi dell'art.13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i. tra la Ditta Eco Stone Srl e il Comune di Santa Maria Imbaro in data 26/08/2025;
- g. del parere favorevole in materia di impatto acustico (rif.to ex art.8 c.4 L. 447/95) rilasciato dal Comune di Santa Maria Imbaro al prot.00568 del 26/08/2025;
- h. dell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento di Agricoltura DPD026 con nota prot. n.0417657/25 del 23/10/2025 all'abbattimento di n.140 piante di ulivo ubicate sui terreni di cui alle Particelle catastali nn.32-39-83-266 [*ndr: quest'ultima Particella non rientrante nel progetto presentato*] del Foglio mappale n.7;

PRESO ATTO:

- che in data 31/03/2026, con nota Prot. n. 0130651/26, il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, in qualità di Autorità procedente, ha indetto per il giorno 21/04/2026 la III riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona al fine di valutare la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta istante in riscontro a quanto richiesto dagli Enti nella precedente Conferenza di Servizi del 23/07/2025;
- dell'esito positivo della richiamata Conferenza di Servizi del 21/04/2026, il cui Verbale è stato trasmesso dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo con nota prot. n.0193984/26 del 11/05/2026;

VISTI gli ulteriori pareri acquisiti in sede di CdS del 21/04/2026, in particolare:

- l'autorizzazione igienico-sanitaria, con condizioni, rilasciata dal Sindaco del Comune di Santa Maria Imbaro al Prot. n.0003046 del 21/04/2026;
- la Determinazione n.DPC025/143 del 30/04/2026 con cui il Servizio Politica Energetica e

Risorse del Territorio – Ufficio Autorizzazione Emissioni, ha rilasciato la presa d’atto, con prescrizioni, dell’istanza di adesione all’Autorizzazione di carattere generale (giusta DGR 599/2019, RA 01) per l’esercizio di attività estrattiva in deroga di cui al D.Lgs 152/2006 s.m.i., Parte Quinta, Allegato IV, Parte II;

VERIFICATO che la Ditta ECO Stone S.r.l. alla data del presente provvedimento, risulta ricompresa nell’elenco (c.d. “*White list*”) delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, ai sensi della L. 190/2012, con iscrizione D.P. 18862 del 26/02/2025, il cui rinnovo è stato richiesto in data 14/01/2026 (in istruttoria);

CONSIDERATO che ai fini del ripristino, gli strati di “materiale” dovranno essere composti da:

- terreno vegetale gestito come sottoprodotto ai sensi di quanto stabilito dal DPR 120/2017, opportunamente analizzato e trasportato in cava mediante DDT, previa comunicazione da trasmettere alle competenti PP.AA. entro i termini previsti di legge;
- aggregato recuperato ai sensi del Regolamento “End of Waste” D.M. n.127 del 28/06/2024, derivante dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) o da altre fonti minerali, dotato di idonea certificazione e delle analisi ambientali previste dal D.M., trasportato in cava mediante DDT;
- limi sabbiosi provenienti dalle operazioni di lavaggio degli inerti di cava svolte presso l’impianto di lavorazione sito nel Comune di Paglieta (CH) trasportati in cava mediante DDT;
- cappellaccio precedentemente accantonato per copertura finale;

TENUTO CONTO che almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio lavori, la Ditta dovrà trasmettere apposita polizza fideiussoria approssimata a Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino da stipularsi con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. Tale Polizza dovrà, a pena inammissibilità, essere esigibile a prima istanza da parte della Regione Abruzzo, e potrà essere svincolata solo dopo l’accertamento del regolare ripristino dell’area di cava;

PRECISATO che la suddetta garanzia fideiussoria:

- deve essere accordata da un Soggetto iscritto all’IVASS e pertanto abilitato al rilascio delle garanzie nei confronti della PP.AA. comprese le fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale;
- deve includere specificatamente la seguente clausola “*La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del beneficiario. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza*”;
- deve rimanere valida fino a quando il Garante non sarà formalmente liberato, con apposito atto scritto, dal Beneficiario, a seguito della verifica dell’avvenuto completo adempimento, da parte del Contraente, di tutti gli obblighi di ripristino, risanamento e sistemazione ambientale previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni autorizzative contenute nel presente provvedimento;

RITENUTO di dover svincolare la polizza vigente n. 2025IT130114004017 stipulata con la Compagnia assicuratrice AXIOM Insurance Company, contratta in data 14/01/2025 e avente validità fino al 14/01/2027, relativa al precedente provvedimento di coltivazione e ripristino ambientale, solo a seguito dell'avvenuta ricezione della nuova polizza come sopra descritta;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta ECO Stone S.r.l. al "Progetto di ampliamento della cava di ghiaia esistente in Località "La Presina" nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH)", individuata catastalmente dalle Particelle nn.26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 79, 80, 81, 82, 83, 121, 122, 123, 137, 138, 215, 261, 313, 314, 315, 411, 412, 2022, 4028, 4039, 4041, 4043 del Foglio di mappa n.7, secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di autorizzare** la Ditta ECO Stone S.r.l., avente sede legale in Contrada Crivelli nel Comune di Pollutri (CH) – P.IVA 02438440691 [in seguito: Ditta], all'ampliamento della cava di ghiaia esistente in Località La Presina in Comune di Santa Maria Imbaro (CH), individuata in Catasto terreni dalle Particelle nn.26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 79, 80, 81, 82, 83, 121, 122, 123, 137, 138, 215, 261, 313, 314, 315, 411, 412, 2022, 4028, 4039, 4041, 4043 del Foglio di mappa n.7, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, oltre a quanto a quanto stabilito nel Giudizio CCRVIA n.4607 del 26/06/2025, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 10 (dieci) dalla data di ricezione del provvedimento autorizzatorio unico;
- il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di trasmissione del provvedimento P.A.U.R. – Codice Pratica 24/0149413;
- la volumetria di materiale in banco complessivamente movimentabile è stata calcolata pari a 515.512 mc, di cui 265.562 mc afferiscono al volume del cappellaccio, per l'intera durata dell'attività; per ogni anno la smobilitazione complessiva sarà di 52.279 mc;

Art. 2

- Prima dell'inizio dei lavori e, comunque, secondo le tempistiche di seguito specificate, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione appresso elencata:

- almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia in originale - o documento informatico contenente le firme elettroniche (FEQ) - del deposito cauzionale reso sotto forma di polizza fideiussoria, in favore di Regione Abruzzo, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) con le clausole e condizioni espresse in premessa;
- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, la copia della comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.”;
- almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la “*Denuncia di esercizio*” completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - Documento di Sicurezza e Salute (DSS), redatto ai sensi della normativa vigente in materia di attività estrattive, comprensivo della specifica valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni previste nel programma di coltivazione approvato;

Il DSS dovrà evidenziare in maniera puntuale le misure di prevenzione e protezione adottate con riferimento alle lavorazioni da eseguire in prossimità delle aree già oggetto di escavazione e lungo i tratti caratterizzati dalla presenza di fronti subverticali o comunque potenzialmente instabili;

Le singole fasi operative di coltivazione dovranno essere dettagliatamente descritte con specifico riguardo alla sicurezza dei lavoratori, anche mediante appositi elaborati grafici in scala non inferiore a 1:500, riportanti l'assetto dei fronti, la viabilità di cantiere, le distanze di sicurezza, le aree operative e le modalità di avanzamento delle lavorazioni;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n.128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Relazione tecnica asseverata da parte di Tecnico abilitato, attestante:
 - a. L'avvenuto ripristino funzionale dei due piezometri in corrispondenza del confine sud-occidentale della cava con successivo controllo dei relativi livelli piezometrici, al fine di verificare il rispetto del franco di falda di almeno 2 metri fra il fondo scavo e la massima escursione della falda e avviare il piano di monitoraggio previsto dalla condizione ambientale n. 3 del Giudizio CCR-VIA n.4607/2025;
 - b. L'avvenuto monitoraggio della matrice ambientale acque sotterranee, in corrispondenza dell'area scavata in difformità al progetto autorizzato e individuata a seguito del sopralluogo ispettivo svolto in data 03/12/2026, ai fini

della verifica di qualità ambientale e del rispetto delle CSC di Legge di cui alla Tab. 2 dell'All. 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i. In caso di superamento dei valori limite si dovranno attivare le procedure previste dalla normativa di settore;

- c. L'avvenuta messa in pristino con materiale ghiaioso dello scavo realizzato a profondità maggiore rispetto al piano di coltivazione approvato con il Giudizio CCR-VIA n.1259/2009, con la documentazione attestante la provenienza, la volumetria e le caratteristiche chimico-fisiche di tale materiale;
 - d. L'avvenuta individuazione della fonte di approvvigionamento idrica volta all'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri, come previsto dalla condizione ambientale n. 2 del Giudizio CCR-VIA n.4607/2025;
 - e. Che l'intera area interessata dall'attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata in conformità al progetto approvato, al piano di coltivazione vigente, al DSS e a tutte le prescrizioni impartite, certificando, anche mediante elaborati cartografici e fotografici, che:
 - ai vertici dell'area di cava sono stati posizionati termini lapidei stabilmente infissi, durevoli e chiaramente visibili sul terreno, idonei all'individuazione univoca del perimetro autorizzato e di cui la Ditta possiede la piena disponibilità;
 - l'intero perimetro dell'area estrattiva risulta delimitato mediante recinzione stabile, continua e mantenuta in efficienza, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
 - tutte le vie di accesso al sito estrattivo sono dotate di idonei sistemi di chiusura atti a impedire l'ingresso incontrollato;
 - è stata installata idonea barriera acustica a protezione del recettore più prossimo, come previsto dalla condizione ambientale n. 1 del Giudizio CCR-VIA n.4607/2025;
 - è stata installata idonea cartellonistica di avvertimento, conforme alla normativa in materia di Polizia Mineraria, Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada, recante almeno: gli estremi del titolo autorizzativo, gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada di accesso, la denominazione del sito estrattivo, il Soggetto esercente, il Direttore responsabile, nonché i recapiti utili in caso di emergenza;
- Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:
 - attenersi alle previsioni del progetto approvato in sede di CdS e condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato

all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;

- eseguire il “collaudo acustico” di cui al comma 7 Art. 4 della L.R. n. 23/2007 a cura di un Tecnico Competente in acustica ambientale, anche al fine di confermare la richiamata condizione ambientale n. 1 del Giudizio CCR-VIA n.4607/2025;
 - verificare con cadenza almeno semestrale il rispetto del franco di almeno 2 metri fra il fondo scavo e la massima escursione della falda;
 - trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, al competente Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. La relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati e con tutte le prescrizioni fornite;
 - a seguito della trasmissione della suddetta Relazione, l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive si riserva di avviare accertamenti ispettivi ai fini della verifica del rispetto delle condizioni autorizzative e delle norme di polizia mineraria, dandone comunicazione alla Ditta esercente e al Comune, nonché alla suddetta Autorità per la vigilanza e controllo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni;
 - comunicare il passaggio al Lotto successivo, che potrà avvenire solo previa verifica in situ da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive unitamente alla Ditta, al Direttore dei lavori ed al rappresentante del Comune di Santa Maria Imbaro;
 - conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno, con particolare riferimento ai DDT e alle analisi di certificazione/qualità ambientale, ove previste;
 - provvedere all'esecuzione delle operazioni di ritombamento dei materiali di apporto provenienti dall'esterno, adottando modalità operative tecnicamente idonee e conformi alle buone pratiche costruttive. In particolare, dovranno essere puntualmente definite e applicate le tecniche di posa in opera e di compattazione dei materiali, assicurando adeguati livelli di addensamento e stabilità dei riempimenti, nonché implementate tutte le necessarie misure tecniche e costruttive atte a prevenire l'insorgenza di fenomeni di ristagno idrico e il conseguente impaludamento dell'area di coltivazione.
- Al termine dei lavori di ripristino ambientale, la Ditta dovrà:
 - rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;

- registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali utilizzati se provenienti dall'esterno;
 - sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;
 - provvedere alla regolarizzazione morfologica finale dell'area di cava mediante la ricollocazione del terreno superficiale di scotico precedentemente asportato, opportunamente integrato e posto in opera in conformità alle indicazioni progettuali approvate, al fine di favorire il rapido attecchimento della vegetazione e il ripristino delle condizioni originarie dei luoghi.
- Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:
 - trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, cui dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione inerente al materiale impiegato per il ripristino:
 - a) **nel caso delle terre e rocce da scavo**, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo, redatti secondo il formato di cui agli Allegati 7 e 8 del D.P.R. 120/2017;
 - b) **nel caso dell'aggregato recuperato secondo i criteri di "EoW"**, proveniente dalle operazioni di recupero svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/di certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui al D.M. n.127 del 28/06/2024;
 - c) **nel caso dei limi sabbiosi provenienti dalle operazioni di lavaggio** degli inerti di cava svolte presso l'impianto di lavorazione sito nel Comune di Paglieta (CH), dovrà essere fornita copia dei certificati delle analisi eseguite su campioni sufficientemente rappresentativi (a titolo esemplificativo non esaustivo: un'analisi su ogni cumulo di almeno 3000 mc), al fine di ottemperare a quanto stabilito dal comma 1, lett. d), dell'art.184-ter del D.Lgs.152/2006 s.m.i. secondo cui "l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana", in modo da consentire la gestione dei suddetti limi sabbiosi in qualità di sottoprodotto. Tale procedura si rende necessaria, considerata l'assenza di un Piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dal D.Lgs 117/2008;

La Ditta è responsabile della verifica della tipologia e della provenienza dei materiali, nonché dell'eventuale integrazione delle analisi ambientali rispetto a quelle previste nel progetto approvato. Ogni variazione relativa al sito, ai materiali o alla titolarità dell'attività dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio.

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo.

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione della richiamata Perizia asseverata. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Art. 4

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 5

Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

2. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
3. **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio DPC002 per la definizione del Provvedimento PAUR, nonché via PEC a:
 - Ditta ECO Stone S.r.l.;
 - Comune di Santa Maria Imbaro;

- Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
- ARPA Abruzzo;

4. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Istruttore Tecnico

Giuseppe Ciuca

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO